

Le esenzioni dai reati di bancarotta: dall'art. 217-Bis della Legge Fallimentare all'art. 324 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Exemptions from bankruptcy crimes: from art. 217-bis of the Bankruptcy Law in art. 324 of the Corporate Crisis and Insolvency Code

Andrea Pantanella

Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso Sapienza Università di Roma

Sommario 1. Introduzione – 2. La genesi dell'art. 217-bis l. fall.: le esenzioni dai reati di bancarotta – 3. I principali profili problematici: la natura giuridica e l'ambito di operatività – 4. La matrice anglosassone: l'istituto del *Safe Harbour*, una sorta di "Vallo di Adriano" predisposto per le operazioni finanziarie – 5. L'introduzione del Codice della crisi d'impresa, dell'insolvenza e il nuovo art. 324 CCI e le modifiche proposte della "Commissione Bricchetti".

ABSTRACT

Il contributo analizza l'oscuro istituto delle esenzioni dai reati di bancarotta, mettendone in evidenza i profili problematici, con particolare riferimento al passaggio dalla disciplina della legge fallimentare a quella del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

The paper analyzes the obscure institution of exemptions from bankruptcy crimes, highlighting the problematic profiles, with particular reference to the transition from the discipline of the bankruptcy law to that of the new code of business crisis and insolvency.

1. Introduzione

Come noto, in Italia il diritto fallimentare, o meglio il diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza, appare scomposto in due "faglie" separate: da un lato, si rinviene il versante civilistico, disciplina da anni in fermento ed in continua evoluzione; dall'altro, si rinviene, invece, il versante penalistico, il quale, al contrario, è rimasto per lo più immobile e sordo ai venti di cambiamento.

Pertanto, rimanendo nel campo della scienza geofisica, il rischio collaterale che sembrerebbe profilarsi potrebbe essere quello di un "terremoto", inteso nel senso di una situazione di elevata incertezza e vasta confusione all'interno del sistema della crisi di impresa.

Sotto questo profilo, in via di estrema sintesi, il diritto civil-fallimentare ha decisamente cambiato rotta, sospinto anche da venti d'ispirazione straniera, con particolare riferimento agli ordinamenti anglosassoni: il sistema è ormai

impostato per affrontare la crisi di impresa, in modo da recuperarla e conservarla e non giungere alla sua liquidazione; per questo lo strumento concorsuale principe non è più considerato il fallimento, bensì il nuovo concordato preventivo (oltre alle nuove operazioni caratterizzate dalla medesima finalità)¹.

Per secoli, il diritto fallimentare (inclusi i profili attinenti alla sanzione penale) è ruotato attorno all'istituto del fallimento, ossia ad uno strumento di natura spiccatamente liquidatoria ed espropriativa. Fin dal medioevo, lo *ius mercatorum* – ovvero il diritto creato dagli stessi “mercanti” per regolare i rapporti commerciali – poneva al centro del sistema il concetto dell'insolvenza, che veniva considerata un gravissimo danno per la società e che doveva essere repressa in maniera risoluta; in questo contesto, venne messa a punto la procedura di fallimento².

Un sistema in tal guisa congegnato ha resistito per secoli, fino a che, con le profonde crisi dei tempi moderni, si è cambiata completamente prospettiva.

La nuova disciplina è, invero, improntata a ricomporre la situazione di difficoltà economico-finanziaria della azienda, attraverso interventi di c.d. ristrutturazione, improntati al principio di autonomia privata.

Dall'altra parte, il diritto penal-fallimentare è stato oggetto di limitati e parziali interventi che non hanno sortito alcun effetto, con il deludente risultato di ottenere una disciplina totalmente disomogenea e sconnessa: l'attenzione rimane del tutto concentrata sul reato di bancarotta e sul tradizionale istituto del fallimento, lasciando ben poco spazio alle soluzioni concordate della crisi di impresa.

Proprio nel tentativo di adeguarsi a siffatta nuova realtà, il legislatore penale, disattendendo tuttavia tali propositi, è intervenuto con la c.d. mini-

¹ Per uno sguardo nella dottrina britannica, si veda, *ex multis*, MARK WATSON-GANDY, *Corporate insolvency practice*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2017; oppure KEAY & WALTON, *Insolvency Law. Corporate and Personal*, LexisNexis, 2017; si veda anche FINCH, *Corporate Insolvency Law. Perspectives and Principles*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2009; o ancora BRIDGE, *Insolvency*, in *Principles of English commercial law*, edited by Andrew Burrows, Oxford University Press, 2015. Per uno sguardo comparato in tema di insolvenza, con particolare riferimento al modello statunitense, si veda STONG, *United States. Bankruptcy and Insolvency Law and Policy*, in *The Law of Internationale Insolvencies and Debt Restructurings*, a cura di Silkenat e Schmerler, Oceana Publications (Oxford University Press), 2006, p. 409 ss.; si veda anche SKEEL, *Debt's Dominion, A History of Bankruptcy Law in America*, Princeton University Press, 2001; o ancora GOLDSTEIN, *United States*, in *The Americas Restructuring and Insolvency Guide 2008/2009*, PricewaterhouseCoopers and Morgan Stanley, 2008. Per una completa analisi dei vari reati in materia di insolvenza nel diritto britannico, si veda, *ex multis*, AA. VV., *Blackstone's Criminal practice*, Oxford University Press, 2017, p. 542 ss.; si veda anche SHELLEY HORAN, *Corporate crime*, Bloomsbury Professional, 2011, p. 967 ss. per uno sguardo alle fattispecie penali nel sistema statunitense, *ex multis*, si veda McCULLOUGH II, *Bankruptcy Fraud: Crime Without Punishment II*, in *Commercial Law Journal*, vol. 102, 1997.

² Sul punto, si veda GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino, 2001.

riforma fallimentare (legge del 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2015 n. 83), riformulando gli artt. 217-bis (precedentemente introdotto per mezzo del d. l. 31 maggio 2010, n. 78), 236 e 236-bis l. fall.

Si tenga presente, come noto, che il sistema della crisi di impresa ha subito un nuovo grande intervento riformatore, per mezzo del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che ha introdotto il nuovo Codice della crisi d'impresa³. Tuttavia, anche in questo caso, a fronte di una considerevole mole di mutamenti e innovazioni – anche epocali, come l'eliminazione del termine “fallimento” o l'introduzione di un vero e proprio Codice che disciplina l'intera materia –, l'ambito penale sembra essere stato trascurato. In effetti, come si avrà modo di illustrare, la legge delega ha imposto dei mutamenti solo nel “campo commercial-civilistico”, concedendo al “campo penalistico” solamente i necessari adattamenti, facendo salva “la continuità delle fattispecie incriminatrici”.

Pertanto, l'intento è quello di esaminare i profili penali delle nuove procedure concorsuali, e segnatamente l'istituto delle esenzioni dai reati di bancarotta (preferenziale e semplice), di cui all'art. 217-bis legge fallimentare (324 CCI), cercando di cogliere anche gli aspetti di riforma che si provocheranno a causa dell'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

2. La genesi dell'art. 217-bis l. fall. (art. 324 CCI): le esenzioni dai reati di bancarotta

Proprio la delineata scissione tra le due anime del tradizionale diritto fallimentare e le profonde incongruenze che ne sono derivate sono alla base della nuova disposizione introdotta con il d. l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122: l'art. 217-bis l. fall. che disciplina le esenzioni dai reati di bancarotta preferenziale e semplice.

La funzione della norma in esame, pertanto, è rappresentata proprio dal ruolo di coordinamento che essa assume tra il versante civilistico e il versante penalistico della legge fallimentare. In particolare, lo scopo era costituito dal tentativo di porre rimedio all'incongruenza che si era venuta a creare a seguito della riforma della revocatoria fallimentare.

Invero, per capire in modo più completo la genesi di simile nuovo istituto, occorre fare un passo indietro, andando a tracciare i tratti essenziali dei rapporti tra la revocatoria fallimentare e il delitto di bancarotta preferenziale.

La revocatoria, infatti, rappresenta l'istituto civilistico, disciplinato dall'art. 67 della legge fallimentare, posto a tutela della *par condicio creditorum*. In

³ Sul tema del nuovo diritto della crisi di impresa e insolvenza, si veda, *ex multis*, D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Giappichelli, 2022.

pratica, il creditore che accetta un pagamento, pur nella consapevolezza dello stato di dissesto dell'imprenditore, viene sanzionato "civilmente" attraverso la determinazione dell'inefficacia dello stesso pagamento⁴.

Risulta, pertanto, più che agevole intuire la connessione con la figura criminosa della bancarotta preferenziale: allo stesso modo è tesa alla protezione del bene della *par condicio creditorum*, con la chiara differenza sul piano sanzionatorio, posto che essa assume natura penale⁵.

Tale quadro di parallelismo, tuttavia, è venuto ad incrinarsi con la riforma del 2005 e con l'accennata introduzione delle nuove procedure finalizzate alla salvezza e alla conservazione dell'impresa.

In particolare, in questo ambito, un grandissimo impatto ha avuto la modifica del terzo comma dell'art. 67 l. fall., il quale disciplina una serie di atti che sono esclusi dalla revocatoria. In altri termini, il legislatore ha previsto una serie di atti, pagamenti e garanzie che, se posti in essere, non possono successivamente essere revocati⁶.

La conseguenza, dunque, è stata proprio la rottura della continuità tra l'istituto della revocatoria fallimentare e il delitto di bancarotta preferenziale⁷.

Simile stravolgimento ha causato incertezze e problemi, segnatamente la questione se l'espressa inapplicabilità del "rimedio civilistico" provochi dirette conseguenze in campo penale, con specifico riferimento alla eventuale irrilevanza del delitto di bancarotta preferenziale negli stessi casi richiamati dall'art. 67, co. 3 l. fall.

Dal quadro sinora sommariamente illustrato, si evince come sulla "scena fallimentare" siano apparsi nuovi strumenti che, finalizzati alla salvaguardia delle imprese in crisi economico-finanziaria, vengono espressamente resi leciti, almeno da un punto di vista civile.

Risulta, pertanto, palese il cortocircuito venutosi a creare con riguardo al principio di non contraddizione dell'ordinamento, dal momento che talune operazioni erano considerate contemporaneamente lecite dall'ordinamento civile ed illecite da quello penale.

Ecco, dunque, che, al fine di superare tale incoerenza – che, per inciso, era chiaramente vista sfavorevolmente dagli istituti di credito – ed, anzi, allo scopo proprio di incentivare l'utilizzo delle nuove tipologie di operazioni di soluzione

⁴ In tema di revocatoria fallimentare, si veda, *ex multis*, CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Utet, 2019, p. 876 ss., secondo cui lo scopo era costituito dal tentativo di porre rimedio all'incongruenza che si era venuta a creare a seguito della riforma della revocatoria fallimentare.

⁵ Sul punto, cfr. BRICCHETTI, *Profili penali*, in *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di Ambrosini, Zanichelli, 2008, p. 641 ss.

⁶ Cfr. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, cit., p. 567.

⁷ In questo senso, si veda SANDRELLI, *La riforma della legge fallimentare: i riflessi penali*, in *Cass. pen.* 2006, p. 1300 ss.

negoziale della crisi, il legislatore è intervenuto introducendo il citato art. 217-bis l. fall.⁸.

Nello specifico, la disposizione in esame è rubricata “esenzioni dai reati di bancarotta” e impone come le fattispecie incriminatrici della bancarotta preferenziale *ex art. art. 216, co. 3 l. fall.* e della bancarotta semplice *ex art. 217 l. fall.* non si debbano applicare ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di: *i)* un concordato preventivo; *ii)* un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis l. fall.; *iii)* un piano di cui all'art. 67, co. 3, lett. *d)*; *iv)* un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12 l. n. 3 del 2012; *v)* un pagamento o un accordo di finanziamento effettuati ai sensi dell'art. 182 *quinquies* l. fall.; *vi)* un'operazione di finanziamento effettuata ai sensi dell'art. 22-*quater*, co. 1, l. n. 116 del 2014.

A ben vedere, però, simile intervento normativo ha provocato una moltitudine di problematiche e incertezze normative, a partire dall'insolito lessico utilizzato, ovvero il termine “esenzioni”.

Ma i profili problematici causati dall'imprecisione legislativa non si esauriscono qui, bensì vanno a colpire anche lo stesso ambito di operatività e la natura giuridica di tali istituti.

3. I principali profili problematici: la natura giuridica e l'ambito di operatività

Come si è anticipato, il legislatore ha deciso di utilizzare una formula oscura, già a partire dal piano lessicale: il termine “esenzione” è praticamente sconosciuto al diritto penale, se non fosse per la materia sugli abusi di mercato⁹. L'art. 183 del T.U.F. disciplina, infatti, le esenzioni dai reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato¹⁰.

In pratica, il legislatore, attraverso la formula “non si applicano a...” esclude dalla rilevanza penale a titolo di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice una serie di operazioni e pagamenti.

⁸ Sul punto si veda GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., p. 218, il quale testualmente afferma che “escludendo la punibilità per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di uno dei piani di risanamento, si mira ad assicurare dal “rischio penale” l'imprenditore che tenta di salvare l'attività, e di rendere meno aleatorio l'intervento di soggetti estranei, sollevandoli dal rischio di essere incriminati per concorso in bancarotta in caso di fallimento”.

⁹ Sul punto si veda, *ex multis*, ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, Giuffrè, 2016, p. 59; GIANESINI, *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, Giappichelli, 2016, p. 80 ss.; FIORELLA-MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., p. 111 ss.; MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 521; D'ALESSANDRO, *Il nuovo art. 217-bis l. fall.*, in *Le società*, 2011, p. 212.

¹⁰ Sul punto, si veda SGUBBI, *Diritto penale del mercato finanziario*, Cedam, 2013, p. 24 ss.

Si impone subito, quindi, il problema di individuare l'esatta qualificazione giuridica di tali esenzioni. Invero, il corretto inquadramento dogmatico non si limita a rappresentare uno sforzo puramente teorico, possedendo al contrario rilevanti risvolti pratici: come, ad esempio, l'estensibilità anche ai concorrenti o l'eventuale condanna al risarcimento del danno.

In quest'ottica, il punto di partenza non può che essere rappresentato dalla consapevolezza che trattasi di una causa di esclusione della responsabilità penale.

Tuttavia, ammettendo una visione che accoglie la "teoria quadripartita" del reato, occorre specificare maggiormente, in quanto potrebbe trattarsi di:

- i) causa di atipicità;
- ii) causa di giustificazione o scriminante;
- iii) causa di esclusione della colpevolezza o scusante;
- iv) causa di non punibilità.

A tal proposito, e in via del tutto sommaria, sembra potersi, preliminarmente, scartare la soluzione sulla base della quale si ritiene trattarsi di ipotesi di cause di esclusione della colpevolezza o della punibilità, non venendo in rilievo né considerazioni attinenti alla mancanza della rimproverabilità dei soggetti attivi, né ad una scelta di opportunità da parte del legislatore¹¹.

La più fondata questione risiede, invece, in merito all'alternativa se configurarle come cause di atipicità o come cause di giustificazione.

A ben vedere, si deve riconoscere come la prevalente dottrina ricostruisca le esenzioni come delle vere e proprie cause di atipicità, ovvero a "ritagli" della tipicità¹². In questo senso, la disposizione in parola si applicherebbe direttamente nei confronti dei richiamati delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, in maniera tale da sottrarre dal piano della tipicità determinati pagamenti e operazioni, posti in essere in esecuzione di una soluzione negoziale della crisi di impresa¹³.

¹¹ In questo senso, si veda GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., p. 219 ss. In senso parzialmente diverso, si veda ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, in *Diritto penale commerciale*, Giappichelli, 2019, p. 144, secondo cui la posizione che intravede la soluzione della questione nella mancanza dell'elemento soggettivo risulterebbe ineccepibile, tuttavia – testualmente – "le valutazioni in termini di elemento soggettivo sono, nella prassi, spesso incerte, affidate a un'interpretazione fortemente condizionata dalla logica del "senno di poi", oltre ad un tradizionale e ancora vivo atteggiamento culturale ostile al debitore in difficoltà".

¹² In questo senso, v. ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, Giuffrè, 2016, p. 59; FIORELLA-MASUCCI, *Gestione dell'impresa e reati fallimentari*, cit., p. 112; MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, cit., p. 1475; D'ALESSANDRO, *Il nuovo art. 217-bis l. fall.*, cit., p. 203.

¹³ In questo senso, si veda MUCCIARELLI, *L'esenzione dai reati di bancarotta*, cit., secondo cui "il complesso delle condotte che rientrano negli insiemi designati dalle incriminazioni viene ad essere ridotto: a ciascun originario insieme, secondo la denotazione iniziale della fattispecie astratta, vengono sottratti quei contegni connotati ora dall'essere realizzati in esecuzione di una

Invero, le conseguenze dirette di una simile rilettura dogmatica consisterebbero, in particolare, nell'estensibilità anche ai concorrenti nel reato di bancarotta preferenziale o semplice, determinando conseguentemente l'irrilevanza penale delle condotte di tutti coloro che partecipano al tentativo di soluzione della crisi d'impresa¹⁴.

Tuttavia, a modesto parere di chi scrive, tali oscuri istituti devono essere ricostruiti in maniera più rigorosa: come si avrà modo di argomentare, le esenzioni dai reati di bancarotta, pur essendo costretti a vagare in un luogo buio e nebbioso a causa della grave incompetenza della tecnica legislativa adoperata, possono essere qualificate come vere e proprie cause di giustificazione¹⁵.

Lungo siffatto crinale, occorre tuttavia fare un passo indietro, cercando di tratteggiare, in via di estrema sintesi, i punti fondamentali della teoria dell'antigiuridicità¹⁶.

delle procedure; oppure si veda SANDRELLI, *La riforma della legge fallimentare: i rimedi per la crisi di impresa, il concordato preventivo e le nuove fattispecie (art. 217-bis e 236-bis l. fall.)*, in www.archiviopenale.it, 2015, fasc. n. 2, p. 38, secondo cui verrebbe in rilievo non tanto una scriminante, bensì una "limitazione di tipicità della bancarotta preferenziale e semplice".

¹⁴ Cfr. ALESSANDRI, *Profili penali delle nuove procedure concorsuali, uno sguardo d'insieme*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, a cura di Jorio e Sassani, vol. IV, Giuffrè, 2016, p. 722; oppure cfr. SANDRELLI, *La riforma della fallimentare: i rimedi per la crisi d'impresa, il concordato preventivo e le nuove fattispecie (art. 217-bis e 236-bis l. fall.)*, cit., p. 38; o ancora GIANESINI, *Il rischio penale nella gestione della crisi d'impresa*, Giappichelli, 2016, p. 68.

¹⁵ Giunge alla medesima conclusione GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., p. 219; in senso contrario, *ex multis*, ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, cit., p. 144, secondo cui "l'antigiuridicità del fatto è conseguente a un giudizio complessivo ricavabile dall'ordinamento, per cui se il fatto è ritenuto lecito in un settore dell'ordinamento non può essere al contempo assoggettabile a sanzione; la mera inefficacia di un atto non sembra in grado di reggere l'affermazione della mancanza di contrarietà all'ordinamento, ma solo la ricognizione del venir meno di un rimedio, sostanzialmente interinale rispetto all'interesse del credito".

¹⁶ Per una ricognizione sul tema dell'antigiuridicità, si veda, *ex multis*, MARINUCCI, voce *Antigiuridicità*, in *Dig. Disc. Pen.*, I, Utet, 1987, p. 172 ss; oppure DONINI, *Antigiuridicità e giustificazione oggi. Una nuova dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, p. 1646 ss. ANGIONI, *Le cause di che escludono l'illiceità obiettiva penale*, Giuffrè, 1930; NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, CEDAM, 1972; ROMANO, *Cause di giustificazione, cause scusanti e cause di non punibilità in senso stretto*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990, p. 55 ss.; PALAZZO, *Costituzione e scriminanti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2009, p. 1033; o ancora CORDERO, *Procedura penale*, 2012, p. 996, secondo il quale l'art. 530, co. 3, c.p.p. taglia corto, esigendo l'assoluzione in caso di dubbio sulle scriminanti. Notiamo come i relativi fatti non configurino elementi negativi della fattispecie. Per uno sguardo comparatistico, nella dottrina tedesca, si veda ROXIN, *Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell'illecito penale*, trad. it., a cura di S. Moccia, Edizioni scientifiche italiane, 1998; HIRSCH *La posizione di giustificazione e scusa nel sistema*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, n. 3, 758 ss.; GUNTHER, *Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluss*, Heymanns 1983; oppure BAUMANN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, E. & W. Gieseking, Bielefeld, 1968, 268 ss.

Come è noto, dunque, per la sussistenza di un reato non è sufficiente che sia stato posto in essere un fatto concreto conforme a quello descritto in una norma incriminatrice; bensì occorre che la realizzazione concreta del fatto si ponga in un rapporto di contraddizione con l'intero ordinamento. Richiamando le parole di un grande Maestro del diritto penale "in qualche luogo dell'ordinamento, per soddisfare le più diverse finalità, può profilarsi una norma a se stante, con conseguenze giuridiche antitetiche alla sanzione penale: una norma, cioè, che preveda espressamente il fatto di reato come contenuto di un dovere o di una facoltà di realizzarlo"¹⁷.

Viene, pertanto a profilarsi un conflitto di norme in posizione antinomica: da una parte, la norma che incrimina il fatto, dall'altra la norma che lo facoltizza o lo impone.

Ebbene, tale conflitto viene ad essere risolto attraverso il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, che rappresenta diretta emanazione del principio di non contraddizione di aristotelica matrice. Tale principio, infatti, impone l'inammissibilità che, all'interno di uno Stato di diritto, uno stesso fatto sia considerato contemporaneamente lecito e illecito: dovendosi, invero, assegnare prevalenza alla norma che facoltizza o impone le realizzazione del fatto¹⁸.

Dopo la breve disamina sul generale tema dell'antigiuridicità, può calarsi il discorso tornando al particolare, ovvero alla natura giuridica che assumono le esenzioni dai reati di bancarotta.

In quest'ottica, allora deve riconoscersi come risulti pacifica l'individuazione della *ratio* dell'istituto delle esenzioni: essa, come detto, deve essere intravista nell'applicazione del principio di non contraddizione dell'ordinamento. In altri termini, il legislatore non può predisporre ed incentivare una serie di istituti ed operazioni finalizzati alla salvezza dell'impresa in crisi in maniera tale da riuscire ad evitare l'insolvenza e, allo stesso tempo, punire con la sanzione penale condotte previste dagli stessi nuovi istituti di soluzione della crisi d'impresa: si ribadisce, l'ordinamento non può permettersi di punire con sanzioni penali comportamenti esplicitamente disciplinati come leciti e addirittura incoraggiati¹⁹.

Orbene, se tale è la riconosciuta *ratio*, dell'istituto, la conclusione allora non può che essere rappresentata dal riconoscimento nei confronti delle esenzioni *ex art. 217-bis l. fall. della natura di scriminante*.

¹⁷ In questi termini, MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di Marinucci e Dolcini, Giuffrè, 1985, p. 212.

¹⁸ In questo senso, nella manualistica, MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2018, p. 277 ss., oppure FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2014, p. 269 ss.

¹⁹ In questi termini, *ex multis*, ALESSANDRI, *I reati fallimentari*, cit., p. 143.

Un ragionamento, infatti, che assumesse la citata premessa – la ricostruzione dell'istituto in esame alla luce del principio di non contraddizione, ma che giungesse ad una conclusione diversa – come, ad esempio, sostenere che trattasi di cause di esclusione della tipicità – risulterebbe fallace da un punto di vista logico. In particolare, potrebbe richiamarsi la figura della c.d. *ignoratio elenchi*, la quale consiste nella fallacia logica secondo cui l'utilizzo di un argomento volto a stabilire una particolare conclusione viene invece orientato verso la dimostrazione di una conclusione differente.

In altre parole, in questi casi la premessa non coglie il punto; ovvero tra la premessa e la conclusione sussiste uno iato²⁰.

Inoltre, all'interno del nostro stesso ordinamento penale esiste una conferma alla ricostruzione delle esenzioni dai reati di bancarotta quali cause di giustificazione.

Come si è anticipato, infatti, il termine "esenzione" non è del tutto sconosciuto al lessico penalistico, in quanto esso risulta impiegato anche all'interno della materia degli abusi di mercato, segnatamente all'art. 183 T.U.F., che importa, in maniera forse sbrigativa, l'istituto anglosassone del c.d. *Safe Harbour*, previsto dalla Direttiva 2003/6/CE.

Ebbene, anche in questo quadro l'istituto viene ricostruito sulla base del principio di non contraddizione dell'ordinamento con la corretta conseguenza di assegnargli, senza dubbio, natura di causa scriminante²¹.

Se, quindi, si riconosce alle esenzioni natura scriminante, si devono metterne in evidenza le conseguenze giuridiche.

Dal citato principio dell'unità dell'ordinamento giuridico discende, infatti, l'efficacia universale delle cause di giustificazione: il fatto, dunque, deve essere reputato lecito in qualsiasi settore dell'ordinamento, compreso quello civile, sbarrando in tal modo la strada ad un possibile risarcimento del danno.

Altra rilevante conseguenza è invece l'estensione dell'efficacia scriminante anche ai concorrenti: il concorso, infatti, viene integrato rispetto ad un fatto lecito, in quanto giustificato. In tal modo, chiunque concorra con l'imprenditore nel porre in essere le procedure richiamate dall'art. 217-bis l. fall. non potrà essere chiamato a rispondere dei reati di bancarotta preferenziale o semplice.

²⁰ Sul tema delle fallacie logiche, *ex multis*, si veda COPI-COHEN, *Introduzione alla logica*, Il Mulino, 1994, p. 180 ss.

²¹ Sul tema, *ex multis*, SGUBBI-FONDAROLI-TRIPODI, *Diritto penale del mercato finanziario*, Cedam, 2013, p. 24, secondo cui il bene dell'economia pubblica rende lecita l'operazione vietata, prevalendo nel conflitto con il bene giuridico tutelato dalle norme sanzionatorie; con la chiara conseguenza di qualificare la figura in esame come causa di esclusione dell'antigiuridicità; nello stesso senso DI AMATO, *Gli abusi di mercato*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da Di Amato, vol. IX, I reati del mercato finanziario, Cedam, 2007, p. 95 ss.

Secondo grande problema che si pone a causa dell'imprecisione legislativa è rappresentato dall'esatto riconoscimento dell'ambito di operatività delle esenzioni di cui all'art. 217-bis l. fall. Tale questione si pone su un duplice piano:

- i) quello delle figure delittuose cui deve applicarsi l'esenzione;
- ii) quello dei pagamenti e delle operazioni in esecuzione di una serie di istituti richiamati cui deve estendersi la copertura *ex art. 217-bis l. fall.*

Con riferimento al primo punto, il legislatore indica espressamente solo le figure delittuose di cui agli artt. 216, co. 3 l. fall. e art. 217 l. fall., ignorando completamente le figure della bancarotta impropria, di cui agli artt. 223, co. 1 l. fall. e 224, n. 1, l. fall.

Sul punto, parte della dottrina ha valorizzato il dato letterale, escludendo l'applicabilità delle esenzioni al di fuori dei casi espressamente previsti²².

Altra dottrina, invece, a buon diritto a parere di chi scrive, ritiene che si possa estendere l'ambito di applicazione anche alle citate figure di bancarotta impropria di cui agli artt. 223, co. 1, l. fall. e 224, n. 1, l. fall., in virtù dei rinvii posti dalle fattispecie da ultimo citate²³. D'altra parte, si potrebbe comunque far riferimento anche all'applicazione dell'interpretazione analogica, che comunque, trattandosi di causa di giustificazione, ben potrebbe essere impiegata, oltre al fatto che comunque si tratterebbe di *analogia in bonam partem*.

Più complesso è il secondo dei succitati profili, ovvero il fatto che la disposizione ha escluso dall'ambito di applicazione delle esenzioni una serie di istituti, quali l'accordo di cui all'art. 182-septies l. fall., oppure le operazioni *ex art. 67, co. 3, lett. a), b), e), f), g)*.

Da un lato, potrebbe ritenersi la lacuna legislativa come volontaria, con la conseguenza di considerare tassativo l'elenco di istituti richiamati dall'art. 217-bis l. fall.: in questo senso, esclusivamente le operazioni espressamente indicate dalla citata disposizione potrebbero essere ricomprese all'interno del meccanismo di esenzione penale²⁴.

Dall'altro lato, al contrario, simili conclusioni potrebbero apparire in contraddizione, posto che le stesse operazioni verrebbero ad essere riconosciute come lecite da un punto di vista civile, ma ancora illecite da un punto di vista penale. Per altro verso, una tale incongruenza potrebbe risolversi in una vera e

²² In questo senso, si veda CERQUA, *La tutela penale del concordato e dei piani attestati*, in *Il fallimento*, 2014, p. 1189 ss., il quale parte dal presupposto sulla base del quale la norma in parola avrebbe carattere eccezionale, in maniera tale da impedire un'interpretazione di estensione analogica.

²³ In questo senso GAMBARELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit. p. 220; oppure BRICCHETTI-PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Giuffrè, 2017, p. 403; Si veda anche AMARELLI, *I delitti di bancarotta alla luce del nuovo art. 217-bis l. fall.: qualcosa è cambiato?*, in *La Giustizia Penale*, 2011, p. 568.

²⁴ In questo senso, MUCCIARELLI, *L'art. 217 bis l. fall. e la disciplina penale delle procedure di soluzione della crisi di impresa*, in AA. VV., *Crisi di imprese. Casi e materiali*, a cura di Bonelli, Giuffrè, 2011, p. 278 ss.

propria disparità di trattamento; oltre che causare una inaccettabile discrasia tra liceità civilistica e liceità penale²⁵.

D'altra parte, tale sapiente soluzione appare decisamente coerente con la ricostruzione delle esenzioni dai reati di bancarotta quali cause di giustificazione e, pertanto, come tali, suscettibili di applicazione analogica: estensione che, anche in questo caso, sarebbe *in bonam partem*.

4. La matrice anglosassone: l'istituto del *Safe Harbour*, una sorta di "Vallo di Adriano" predisposto per le operazioni finanziarie

Come si è detto, il concetto, piuttosto oscuro, di "esenzione" non è totalmente sconosciuto al lessico penalistico²⁶.

Lo stesso concetto, a ben vedere, viene utilizzato dal legislatore in materia di abusi di mercato, segnatamente all'art. 183 del T.U.F., che individua, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2003/6/CE, uno spazio di non operatività delle disposizioni *ex titolo I-bis*²⁷.

In quest'ottica, si deve ritenere che la matrice sia da individuare nell'istituto del c.d. *Safe harbour*, di origine anglosassone, con specifico riferimento all'ordinamento britannico. Tale scelta s'impone a causa dell'influenza che esso ha avuto proprio sul diritto dell'Unione europea.

Di conseguenza, qualora si voglia capire con maggior cognizione la natura da attribuire a tali "esenzioni", risulta necessario approfondire la regolamentazione dei citati *Safe harbours*.

Anche nell'ordinamento anglosassone simili concetti trovano il proprio ambiente d'elezione nella materia degli abusi di mercato²⁸, sebbene simili concetti possano essere ravvisati anche in altri settori dell'ordinamento.

In particolare, si ritiene opportuno mostrare agevolmente tale disciplina, in modo da poter comprendere meglio la natura degli istituti in esame e,

²⁵ In questo senso ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, cit., p. 67 ss.

²⁶ In questo senso, cfr. GAMBARDELLA, *Condotte economiche e responsabilità penale*, cit., p. 218 ss.

²⁷ Sul punto, *ex multis*, si veda SGUBBI-FONDAROLI-TRIPODI, *Diritto penale del mercato finanziario*, cit., p. 24 ss, il quale ricorda come tali disposizioni non si applicano: "a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, del Sistema europeo delle banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi; b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento".

²⁸ Per quanto riguarda la disciplina dei *Safe harbours* all'interno del sistema degli abusi di mercato, si veda, *ex multis*, RIDER – ALEXANDER – BAZLEY – BRYANT, *Market Abuse and Insider Dealing*, Bloomsbury, 2016, p. 102 ss.

conseguentemente, poterli qualificarli in maniera più chiara e poterli collocare con raziocinio all'interno della nostra dogmatica.

A tal proposito, si deve premettere come anche l'attuale disciplina inglese sia stata ovviamente influenzata dal diritto eurounitario.

Lungo siffatto crinale, occorre notare che la citata Direttiva 2003/6/CE non utilizza il termine "safe harbour"; tuttavia, essa fa riferimento a circostanze o eventi che determinano la non applicazione della Direttiva (*certain circumstances and events as situations to which the Directive was disapplied*): la formula che viene utilizzata è, dunque, "This article shall not apply to..."²⁹.

Tale istituto riveste un ruolo centrale all'interno della regolamentazione britannica: sia nella fase precedente alla citata Direttiva europea, sia in quella successiva.

In quest'ottica, in effetti, si deve riconoscere come l'intervento del legislatore comunitario abbia inciso fortemente sulla disciplina dei *safe harbours*, riducendone il numero, ma non la rilevanza.

In particolare, prima della Direttiva, erano previsti ben nove "porti sicuri"; mentre, successivamente, il numero si è ridotto a tre. Simile approccio, peraltro, è stato fortemente criticato dalla dottrina inglese: questa, infatti, considera la precedente disciplina dei *safe harbours* particolarmente chiara e in grado di garantire certezza agli operatori del mercato finanziario; di contro, la riduzione sotto la spinta della Direttiva europea avrebbe comportato la perdita di tale certezza, a causa soprattutto del carattere vago ed indeterminato che la Direttiva citata presenta con riferimento alla definizione delle offese³⁰.

A tal riguardo si deve, quindi, prendere in considerazione la *section 118A(5)(b)* del FSMA (*Financial Services and Markets Act 2000*), il quale prevede i seguenti *safe harbours*³¹:

- i) il riacquisto di azioni proprie (*share buy-back*);
- ii) la stabilizzazione del prezzo (*price stabilization*);
- iii) una prassi di mercato accettata (*accepted market practice*).

Ebbene, l'analisi dei singoli *safe harbours* sembra esulare dagli obiettivi che la presente ricerca si pone di affrontare; tuttavia, si reputa necessario capirne il meccanismo, in modo da poter fare chiarezza.

In questo senso, allora, si deve riflettere come il termine "safe harbour" sia, nondimeno, utilizzato per descrivere quei comportamenti che, sebbene possano

²⁹ Sul punto, si veda, *ex multis*, SWAN – VIRGO, *Market abuse regulation*, Oxford University Press, 2010, p. 169 ss.

³⁰ Così BARRY RIDER – KERN ALEXANDER – STUART BAZLEY – JEFFREY BRYANT, *Market Abuse and Insider Dealing*, cit., p. 102.

³¹ In merito all'intervento normativo in parola, al quale si è poi succeduto il FSA 2012 (*Financial Services Act 2012*), si veda, *ex multis*, MICHAEL BLAIR QC, *Blackstone's guide to The Financial Services and Markets Act 2000*, Oxford University Press, 2009, p. 1 ss.

essere interpretati come rientranti nella definizione di *market abuse*, non devono essere trattati, da un punto di vista sanzionatorio, come tali³².

In particolare, il legislatore britannico usa l'espressione "*behaviour does not amount to market abuse for the purposes of this Act if (...)*", ovvero il comportamento "non integra" il *market abuse* qualora sia posto in essere attraverso una modalità che rientri all'interno del "porto sicuro".

Inoltre, occorre considerare altri due fattori: in primo luogo, il fatto che essi siano definite, talvolta come "*defences*", talaltra come "*exceptions*"; in secondo luogo, il fatto che gravi sull'accusato l'onere di provare che siano stati integrati gli elementi che permettono di ricondurre l'azione dentro i confini del *safe harbour*³³.

A ben vedere, si deve ammettere come tali, pochi, caratteri siano del tutto insufficienti per poter far rientrare i concetti in esame all'interno di categorie assimilabili a quelle italiane.

In questo senso, lo stesso utilizzo del termine "*defence*" o "*exemption*" non è di alcun ausilio, posto che con questo termine vengono ad essere designate tutte quelle cause di esclusione della responsabilità penale, che, tuttavia, in Italia sono suddivise in diverse sottocategorie, ciascuna delle quali con un proprio regime specifico e con rilevanti differenze per quanto riguarda il piano delle conseguenze³⁴.

D'altra parte, esiste una grande differenza che separa i sistemi normativi di *common law* da quelli del diritto continentale, la quale è costituita dalla minor importanza attribuita all'opera dei giuristi. L'attenzione è più pratica e scaturisce dalla rilevanza assegnata al lavoro di avvocati e giudici; il che comporta la conseguenza di una riduzione dello spazio lasciato alla riflessione teorica o filosofica del diritto³⁵.

In ogni caso, quello che sicuramente si può dire in merito ai citati istituti è che questi rappresentano dei meccanismi di esclusione della responsabilità e della punibilità. In altri termini, se un soggetto pone in essere comportamenti che sono previsti come *safe harbours*, si mette "al riparo" da qualsiasi pericolo di punizione: il soggetto, appunto, come la stessa semantica suggerisce, entra dentro un "porto sicuro". Se si concede la metafora, è come se il legislatore

³² In questo senso, cfr. SWAN – VIRGO, *Market abuse regulation*, cit., p. 169.

³³ Per quanto riguarda l'onere della prova concernente i *safe harbours* si veda, ANDERSON – PROCTER – GOODLIFFE, *A practitioner's guide to the law and regulation of market abuse*, Thomson Reuters, 2017, p. 135.

³⁴ Per quanto concerne il tema delle *defences*, nel diritto britannico, si veda, *ex multis*, HERRING, *Criminal law*, Palgrave, 2017, p. 291 ss; oppure si veda sempre HERRING, *Criminal law*, Oxford University press, 2014, 702 ss.; si veda anche ASHWORTH & HORDER, *Principles of criminal law*, Oxford University Press, 2013, p. 194 ss; per uno sguardo più risalente, ma ancor più approfondito, si veda ROBINSON, *Criminal law defences*, West publishing co., 1984, p. 12 ss.

³⁵ Così BARBERIS, *Filosofia del diritto*, cit. p. 95.

britannico avesse eretto delle muraglie, all'interno delle quali i soggetti sono al riparo dal pericolo della sanzione: in pratica, una sorta di "Vallo di Adriano" applicato al mondo del diritto.

In realtà, non sembra nemmeno corretto ipotizzare una operazione ermeneutica tesa a qualificare i *safe harbours*, ad esempio, come cause di giustificazione o come scusanti o come cause di non punibilità, in quanto, con riferimento al piano dogmatico, i sistemi sono profondamenti diversi: ben poco senso avrebbe cercare di incamerare tali istituti all'interno di categorie di un altro ordinamento.

Detti istituti, infatti, una volta entrati nel nostro ordinamento devono essere ripensati secondo i nostri principi e secondo i nostri concetti giuridici.

5. L'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il nuovo art. 324 CCI e le modifiche proposte della "Commissione Bricchetti".

L'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ha comportato alcun cambiamento sostanziale nella disciplina previgente, lasciando in tal modo del tutto inalterati i profili problematici che si è avuto modo di tratteggiare. D'altra parte, la legge delega, come si è visto, non ha concesso ampi spazi di manovra in questo ambito³⁶.

In tale ottica, si può dare conto della disciplina delle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 324 del nuovo Codice, il quale mantiene inalterato lo stesso assetto proposto dall'art. 217-bis l. fall., richiamando le operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo, o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, o di accordi in esecuzione del piano attestato ovvero, ancora di concordato minore omologato ai sensi dell'art. 80 CCI., nonché richiamando i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100 e 101 CCI.

Va da sé che uno dei principali problemi interpretativi che potrebbe emergere riguarda la "coerenza" della previsione dell'art. 324 CCI con il nuovo volto che la disciplina della crisi di impresa ha inteso assumere. Quest'ultima, infatti, appare incentrata sull'ampliamento del "momento giurisdizionale" a scapito di tutti quegli strumenti che hanno natura maggiormente privatistica.

Il riferimento, nello specifico, è ai c.d. piani di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., che, in tale ottica, dovrebbero essere eliminati. Tale premessa, tuttavia, viene tradita, a ben vedere, dall'esplicito richiamo nell'ambito del nuovo art. 324 CCI al piano attestato di cui all'art. 56 CCI, che disciplina, appunto, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, veri e propri "strumenti negoziali stragiudiziali".

³⁶ Sul punto si veda GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, in *cass. pen.*, 2019, p. 511 ss.

Senonché, dal confronto tra l'art. 217-bis l. fall e il nuovo art. 324 CCI è possibile enucleare una ulteriore riflessione.

Una delle maggiori critiche che vengono mosse all'istituto delle "esenzioni fallimentari" consiste proprio nella scelta di accordare rilevanza, in senso scriminante, solo a talune operazioni, escludendone altre, seppure largamente permesse in ambito civilistico (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'accordo di cui all'art.182-septies l. fall., oppure alle operazioni di cui all'art. 67, comma 3, lettere *a, b, c, f, g* l. fall.).

Tale lettura si basa sulla evidente circostanza che il citato art. 217-bis l. fall. si riferisce espressamente al concordato preventivo di cui all'art. 160 l. fall., all'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis l. fall., al piano di cui all'art. 67, comma 3, lett. *d*) l. fall., all'accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3 del 2012, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182 *quinquies*, e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'art. 22-*quater*, comma 1, d.lg. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

In tale senso, giova rilevare come la "precedente" versione dell'art. 324 CCI, così come era stata licenziata dal Ministero di giustizia, aveva riguardo alle seguenti figure: pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'art. 84 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 48 o del piano di cui all'art. 56 ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'art. 80, nonché pagamenti e operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'artt. 100 e dell'art. 101.

Non si comprende, pertanto, cosa abbia spinto il legislatore a decidere di eliminare la specificazione di talune particolari operazioni: in particolare, gli accordi di ristrutturazione e gli accordi in esecuzione del piano attestato, che non sono più limitati, rispettivamente, agli artt. 48 e 56 CCI.

Alla luce di quanto detto, sulla base di una "prima riflessione" in merito alla versione del codice della crisi come approvata, restano all'interprete una serie di oscurità e interrogativi che si rifletteranno, di certo, sul delicato istituto delle esenzioni; e ciò, in special modo in virtù del sostanziale mutamento che vede protagoniste le procedure e le operazioni di composizione della crisi di impresa.

Occorre, infine, far riferimento alla importantissima "Commissione Bricchetti" (costituita dal D. M. 13 ottobre 2021), la quale ha l'arduo compito di modificare finalmente il versante penalistico³⁷.

³⁷ Sul punto, in dottrina, si veda MUCCIARELLI, *Crisi d'impresa e insolvenza: verso un nuovo assetto della disciplina*, in *Dir. pen. proc.*, 8, 2022, p. 1001 ss.; in chiave critica, invece, SANTORIELLO, *Qualche breve riforma sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare*, in *Sistema penale*, 27 luglio 2022, il quale ritiene si potesse procedere all'abrogazione dell'odierno art. 217-bis R.D. n. 267 del

La Commissione, nella sua proposta ha fortemente modificato l'art. 324 CCI (tramutato in una disposizione che disciplina sia la bancarotta preferenziale sia la bancarotta colposa), facendo tuttavia confluire le esenzioni nei commi 7 e 8.

In particolare, la Commissione ha aggiunto, al settimo comma, che "Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto indipendente in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto, ai sensi dell'art. 17, co. 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal Tribunale, a norma dell'art. 22 ovvero in esecuzione di un contratto concluso ai sensi dell'art. 23, co.1, lett. a)"; mentre, all'ottavo comma, che "Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in coerenza con l'andamento delle procedure di cui all'art. 1, co. 1, lett. m-bis) volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, nonché ai pagamenti e alle operazioni in esecuzione di un concordato preventivo, o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di convenzioni di moratoria o degli accordi in esecuzione del piano attestato, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101".

1942, il cui contenuto è destinato a transitare nei commi 8 e 9 dell'art. 324: la non rilevanza penale, sub specie del delitto di bancarotta preferenziale dei "pagamenti e alle operazioni compiuti in coerenza con l'andamento delle procedure ... volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, nonché ai pagamenti e alle operazioni in esecuzione di un concordato preventivo, o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di convenzioni di moratoria o degli accordi in esecuzione del piano attestato, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice..." è conclusione cui si giunge mediante una corretta (ed agevole ricostruzione) dell'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della bancarotta preferenziale, senza che siano necessarie precisazioni da parte del legislatore.